



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FALLIMENTI

Il G.D.

- premesso in fatto quanto riferito nel ricorso
- considerato:
 - a) che la Corte d'Appello di Milano, con decreto 14/5/08 ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo della Giovenzana Foto Cine Ottica srl (di seguito Giovenzana), non per ragioni di "rito", ma per ragioni di "merito" e, quindi, la pronuncia va rettamente interpretata come "revoca" del decreto di omologa emesso dal Tribunale;
 - b) che il decreto della Corte d'Appello non ha contestualmente dichiarato né ha rimesso gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento della Giovenzana;
 - c) che l'art. 183 L.F. (come novellato dal Decr.Legisl. n.169/2007) non prevede il ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello; ma ciò nonostante, la Giovenzana ha proposto questo ricorso;
 - d) che mentre il 5° co. dell'art. 180 dispone che "il decreto di omologazione.....è provvisoriamente esecutivo", l'art. 183 L.F. non dispone analogamente per il decreto della Corte d'Appello;
 - e) che, stante la natura eccezione della disposizione dell'art. 180, questa non sembra estensibile al decreto emesso dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 183 L.F.;
 - f) che, in mancanza di analoga disposizione, si reputa applicabile la norma dell'art. 741 cpc (dettata in via generale per i provvedimenti camerali), a mente della quale "i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti, senza che sia stato proposto reclamo";

g) che avendo la Giovenzana proposto ricorso per Cassazione, il decreto della Corte d'Appello non ha efficacia immediata e l'acquisterà solo al termine del relativo giudizio;

- ritenuto, pertanto, che il decreto della Corte d'Appello non ha prodotto l'immediata caducazione del proposto concordato preventivo e/o del decreto del Tribunale che l'aveva omologato **IL CASO.it**
- condiviso il parere del commissario giudiziale (che va considerato parte integrante, nel merito, di questo provvedimento)

P.Q.M.

autorizza la cessione del ramo d'azienda alle condizioni del contratto 3/11/2006 e della sua integrazione in data 12/12/2006.

Si comunichi alla Giovenzana ed al Commissario Giudiziale.

Def. di 14/7/08

Il Giudice Delegato
(dr. Bartolomeo Quatraro)

